

INTEGRAZIONE ACCORDO SINDACALE RETAIL DEL 31 OTTOBRE 2012

Il giorno 16 luglio 2013 presso la sede di Casellina le società:

- Luxury Goods Italia S.p.A. – Divisione Retail Gucci
- Luxury Goods Outlet S.r.l. - Divisione Retail Gucci
- Capri Group S.r.l. Divisione Retail Gucci

rappresentate da Giovanni Cologni, Federico Arrigoni, Anna Chiti, Francesco Lombardo, Pietro Solazzo, Rossana Binetti

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali nelle persone di Daria Banchieri per la FILCAMS – CGIL, Carlo Di Paola per la FISASCAT – CISL, Gianni Rodilosso per la UILTuCS – UIL, con la presenza delle strutture territoriali nelle persone di Pino Pizzo, Marco Beretta, Enrico Talenti, Claudio Ricci per la FILCAMS – CGIL, Enrico Cecchi per UILTuCS - UIL e le Rappresentanze Sindacali Unitarie ed Aziendali nelle persone di Giovanni Turco, Luana Rossi, Luca Costantini, Sergio Pimpinella, Stefano De Benedictis, Raffaella Auletta, Laura Colombo, Alessandro Meyer, Ganna Pashel, Norman Di Lieto, Loretta Gallinacci, Laura Fallini

Premesso che

- In data 31 ottobre 2012 le Parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro (CCAL) che regola, tra l'altro, anche il compenso domenicale e festivo che qui si intende integralmente riportato;
- Il compenso domenicale e festivo così come determinato nel CCAL, si aggiunge al trattamento economico previsto dal vigente CCNL per le domeniche e per le festività;
- L'attribuzione dei suddetti compensi ha evidenziato la necessità di riesaminare taluni aspetti applicativi limitatamente ai compensi riconosciuti al personale part-time assunto al fine del lavoro domenicale;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. Il punto 14.4 del CCAL 31 ottobre 2012 viene integralmente modificato come segue:

14.4 Per le prestazioni lavorative rese nella giornata di Domenica e/o festività dal personale part-time assunto al fine del lavoro domenicale l'importo forfetario corrisposto sarà di lordi Euro =23,00= (ventitrè/00) per ogni giornata completa di presenza, che comunque non potrà essere inferiore a lordi Euro =10,00= (dieci/00). Per le eventuali prestazioni lavorative rese nelle Festività di Natale, Capodanno, 01 Maggio e 25 Aprile l'importo di cui sopra viene elevato a lordi Euro =50,00=

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature on the right side of the 'Premesso che' section and several signatures at the bottom of the page.]*

(cinquanta/00) per ogni giornata di completa presenza. L'importo minimo, per un minor numero di ore lavorate, non potrà comunque essere inferiore a lordi Euro =25,00= (venticinque/00);

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le modifiche come sopra concordate troveranno applicazione dalla sottoscrizione del presente accordo.
3. Il punto uno del presente accordo annulla, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto quanto previsto dal CCAL 31 ottobre 2012 al punto 14.4.
4. Per quanto qui non espresso continuerà a trovare piena applicazione il CCAL del 31 ottobre 2012.

Letto, confermato e sottoscritto

L'azienda

Le OO. SS.

le RSU/RSA

*[Handwritten signatures of the company representatives]*

*[Handwritten signature of OO. SS. representative]*

*[Handwritten signature of RSU/RSA representative]*

*[Handwritten signature of OO. SS. representative]*

*[Handwritten signature of RSU/RSA representative]*

*[Handwritten signature of OO. SS. representative]*

*[Handwritten signature of RSU/RSA representative]*

*[Handwritten signature of OO. SS. representative]*

*[Handwritten signature of RSU/RSA representative]*

*Ganna Paschi*

*[Handwritten signature of RSU/RSA representative]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*